

LEGGE 28 NOVEMBRE 1980, N. 784 ART. 11

**Norme per la realizzazione del programma di metanizzazione nel Mezzogiorno**

L'art.11 della legge 28 novembre 1980 n.784, così come modificato dall'art. 11 ter della legge 22/11/82 n.51, dall'art.28 della legge 7/8/82 n.526 e dall'art.3 della legge 29/10/87 n.445, prevede ai fini della realizzazione del Programma Generale della Metanizzazione del Mezzogiorno, la concessione ai comuni, e loro consorzi, di contributi in conto capitale e in conto interessi a carico delle risorse nazionali e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.), queste ultime fino al 1999.

Detti contributi, concessi con decreti del Ministero del Tesoro (contributi nazionali) e del Ministero del Bilancio (contributi a carico del F.E.R.S.), ora unificati nel Ministero dell'economia e delle finanze, su istruttoria tecnico-economica del Ministero dell'Industria, ora Ministero delle attività produttive, sono erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti, agli enti locali e loro consorzi, sulla base di stati di avanzamento lavori e a collaudo finale.

Il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione della Cassa DD.PP., su richiesta della stessa e sulla base dei decreti emessi, i contributi da erogare ai Comuni e loro consorzi.

Nel tempo si sono succedute diverse leggi che hanno previsto stanziamenti e rifinanziamenti del programma in esame per un totale di lire 3.941.200.000.000 (euro 2.035.460.241,05), che qui di seguito in dettaglio si riportano:

- lire 605 miliardi dall'art.11, comma 16 della legge 784/80 per gli anni dal 1980, 1981 e 1982;
- lire 100 miliardi dall'art. 37 della legge 14.5.1981, n. 219 per la realizzazione del piano integrativo di metanizzazione per la Campania e per la Basilicata colpite dal terremoto del 1981;
- lire 50 miliardi dall'art. 19, ultimo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130;
- lire 730 miliardi dal D.L. 364 del 1987, convertito con modificazioni in legge 445/87 per il triennio 1987-1989 (ripartito in ragione di 270 miliardi nel '87, 180 miliardi nel '88 e 280 miliardi nel '89);
- lire 300 miliardi dall'art. 15/36c della legge n. 67 dell'11.3.1988;
- lire 100 miliardi dalla legge 31/12/91, n.415 - tabella D (Legge Finanziaria'92);
- lire 50 miliardi dalla legge 23/12/92, n.500 tabella D (Legge Finanziaria '93);
- lire 198,6 miliardi, dal D.M. 102841 del 27 gennaio 1993 per l'anno 1993 in forza dell'art. 5 della legge 183/87 e dell'art. 10 comma 2 del D.P.R. 29 dicembre 1988 n. 568;
- lire 160 miliardi dalla legge Finanziaria 1994, (ripartiti in ragione di 80 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995). La legge Finanziaria 1995 ha, poi, rimodulato la quota di 80 miliardi assegnata per l'anno 1995, in lire 40 miliardi per il 1995 e lire 40 miliardi per il 1996. Per effetto della legge 85/95 gli importi sono stati successivamente ridotti a lire 38,8 miliardi per il 1995 e a lire 38,8 miliardi per il 1996.
- lire 100 miliardi dal D.M. 124204 del 22/3/1994 per l'anno finanziario 1994 ai sensi dell' art.24 del D.L.26 febbraio 1994, n.134;

- lire 1.000 miliardi dalla legge n. 266/97 (ripartiti in ragione di 121,603 miliardi per il 1998, 199,391 miliardi per il 1999, 161,826 miliardi per il 2000 e 517,180 miliardi per il 2001);

- lire 450 miliardi dall'art.145, comma 21, della legge n.388/2000 - Legge Finanziaria 2001 (ripartiti in ragione di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2001,2002 e 2003);

- lire 100 miliardi (euro 51.646.000,00) dalla legge 488/2001 – tabella F (Legge Finanziaria 2002) per l'anno 2004.

Nel corso dell'anno 2002 sono stati effettuati pagamenti in conto residui per la somma di euro 50.025.670,45 e alla data del 31/12/2002 è stato impegnato l'importo di € 77.468.535,00 assegnato al capitolo 7150 dalla legge di bilancio relativa all'esercizio finanziario 2002.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato	7150
Leggi di riferimento	L. 784/80
Modifiche intervenute nel 2002	
Autorizzazioni complessive	ml. € 2.035,46

(in ml. di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2002**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2002	1.906,35
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2002	1.659,20
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002	1.659,20
d) economie a tutto il 31.12.2002	
e) residui propri a tutto il 31.12.2002	241,06
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2002	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2002	6,09

**Situazione relativa al singolo anno**

**esercizio 2002**

a) autorizzazioni nel 2002	77,47
b) impegni assunti nel 2002	77,47
c) pagamenti effettuati nel 2002	50,03
d) economie nel 2002	
e) residui propri nel 2002	77,47
f) residui di stanziamento nel 2002	
g) perenzioni nel 2002	

**esercizio 2003**

b) impegni assunti nei primi sei mesi	76,69
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	76,69
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	46,57
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	46,57

LEGGE 25 MARZO 1982, n. 94 ART. I – COMMA 6

**Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti**

L'art. 1, comma 6 del D.L. 23.01.1982 n. 9 convertito in legge 25.3.1982 n. 94, ha autorizzato, per interventi a favore dell'edilizia sovvenzionata nel quadriennio 1982/1985, l'assegnazione agli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonché ai Comuni, di 7.000 miliardi di lire stabilendo per i nuovi programmi un apporto dello Stato di 2.000 miliardi.

La Direzione VI del Dipartimento del Tesoro trasferisce le somme iscritte in bilancio a valere sul capitolo di spesa n. 7073 (ex cap. n. 7251), sul c/c in essere presso la Banca d'Italia – Tesoreria Centrale per conto dello Stato a favore della Cassa Depositi e Prestiti.

La legge 85/95, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, ha disposto, tra l'altro, riduzioni percentuali degli stanziamenti inizialmente iscritti per alcune "categorie" di bilancio. In ottemperanza a tali disposizioni gli stanziamenti '95, '96 e '97 del capitolo 7795 sono ridotte del 3%.

Lo stanziamento attribuito per l'anno 1996 è ulteriormente ridotto di 40 miliardi di lire ai sensi dell'art. 3 della legge 425/96, intendendosi correlativamente diminuita la relativa autorizzazione di spesa.

Le varie leggi finanziarie, nei vari anni, hanno rideterminato con la tabella F le autorizzazioni di spesa. La legge finanziaria 1999 del 23.12.1998 n. 449 e la legge finanziaria 2000 del 23.12.1999 n. 488 hanno rinviato le autorizzazioni residue all'anno 2001. La legge 29.12.2000 n.388 (L.Finanziaria 2001) ha ridistribuito la spesa in lire: 150 miliardi per l'anno 2001, 171 miliardi e 900 milioni per l'anno 2002 e 100 miliardi per l'anno 2003.

Nell'anno 2001 si è provveduto a liquidare alla Cassa Depositi e Prestiti l'importo di lire 150 miliardi per il successivo trasferimento alle Regioni di detta somma, ai sensi della legge 112/98 e successiva attuazione da parte della Conferenza Stato-Regioni in data 2/16 marzo 2000.

La legge finanziaria 2002 del 28.12.2001, n. 448 alla tabella F rimodula la spesa residua in € 88.779.000,00 per l'anno 2002 e in € 51.646.000,00 per l'anno 2003. L'importo di € 88.779.000,00 è stato liquidato con le modalità di cui sopra nel primo semestre del 2002.

La legge finanziaria 2003 del 27.12.2002, n.289 alla tabella F prevede la spesa di € 51.646.000,00 per l'anno 2003, importo liquidato nel primo semestre dello stesso anno alla Cassa Depositi e Prestiti per il successivo inoltro alle Regioni, esauendo così lo stanziamento previsto dalla legge sopra indicata.

Ministero

Capitolo amministrato

**7073**

Leggi di riferimento

DL 23.1.1982, N. 9 -  
art. 1 comma 6

Modifiche intervenute nel 2002

Autorizzazioni complessive

ml. € 1.002,64

(in ml. di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2002**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2002	951,00
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2002	951,00
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002	951,00
d) economie a tutto il 31.12.2002	
e) residui propri a tutto il 31.12.2002	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2002	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2002	

**Situazione relativa al singolo anno**

**esercizio 2002**

a) autorizzazioni nel 2002	88,77
b) impegni assunti nel 2002	88,77
c) pagamenti effettuati nel 2002	88,77
d) economie nel 2002	
e) residui propri nel 2002	
f) residui di stanziamento nel 2002	
g) perenzioni nel 2002	

**esercizio 2003**

b) impegni assunti nei primi sei mesi	51,64
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	51,64
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

DECRETO LEGGE 26 MAGGIO 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella LEGGE 24 LUGLIO 1984, n. 363.

**Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.**

Il Decreto Legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1984, n. 363, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 1984 in Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, ha previsto uno stanziamento di complessive L. 1.100 miliardi per il quinquennio 1984- 1988 da far affluire al fondo per la Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità indicate dalla legge in questione.

A seguito però dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 1, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autonomia gestionale delle spese nei limiti delle disponibilità iscritte in apposita Unità Previsionale di Base del bilancio della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato istituito, a partire dal 2002, il capitolo n. 7445, U.P.B. 3.2.10.3, con uno stanziamento per il 2002 di € 15.494.000,00 da erogare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli interventi di cui alla citata legge n. 363/84.

Nel corso del 2002 lo stanziamento sul capitolo è stato incrementato, con vari provvedimenti, ad € 35.522.951,00 dei quali solo € 25.522.951,00 sono stati erogati, con un residuo pari ad € 10.000.000,00 per il quale si è richiesta la conservazione per il 2003.

La legge 27.12.02 n.289 (legge finanziaria 2003) non prevede ulteriori stanziamenti per le finalità suddette.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato

**7445**

Leggi di riferimento

L.24/7/84, n.363

Modifiche intervenute nel 2002

D.M. 008472-104617-11018

Autorizzazioni complessive

ml. € 35,52

(in ml. di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2002**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2002	35,52
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2002	25,52
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002	25,52
d) economie a tutto il 31.12.2002	
e) residui propri a tutto il 31.12.2002	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2002	10,00
g) perenzioni a tutto il 31.12.2002	

**Situazione relativa al singolo anno**

**esercizio 2002**

a) autorizzazioni nel 2002	35,52
b) impegni assunti nel 2002	25,52
c) pagamenti effettuati nel 2002	25,52
d) economie nel 2002	
e) residui propri nel 2002	
f) residui di stanziamento nel 2002	10,00
g) perenzioni nel 2002	

**esercizio 2003**

b) impegni assunti nei primi sei mesi	
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	10,00
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	10,00

LEGGE n. 135/85 , ART. 2

Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero

L'art.2 della legge 135/85, integrando l'art.2 della legge 26.1.1980 n.16, prevede, su domanda, un ulteriore concorso statale dell'8%, costante quindicennale, sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti o istituti o aziende di credito da coloro che intendano reimpiegare in attività produttive industriali, agricole, commerciali ed artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della legge del 1980.

Per la concessione della suddetta integrazione statale sono autorizzati, in aggiunta al limite di impegno quindicennale (500 milioni) di cui al comma 3 dell'art.12 della legge 16/80, ulteriori limiti di impegno quindicennali di 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 1985 al 1990.

L'entrata in vigore della legge 98/94 reca l'interpretazione autentica e definisce le norme procedurali e di attuazione relative alla legge 135/85 e precisa tra l'altro che: - debbano intendersi per "beni indennizzabili" sia quelli materiali che quelli immateriali; - il concorso statale dell'8% sugli interessi per i mutui concessi come previsto dalla legge 16/80 art.2 deve intendersi riconosciuto su un importo pari al complesso degli indennizzi corrisposti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pertanto, viene autorizzato a liquidare alle ditte che lo richiedano nei limiti di tempo stabiliti e qualora ne esistano i presupposti, l'indennizzo relativo all'avviamento e l'integrazione del contributo agli interessi.



**Ministero Economia e Finanze**

Capitolo amministrato	2267
Leggi di riferimento	135/85 integrativa della legge 16/80
Modifiche intervenute nel 2002	
Autorizzazioni complessive	50,35

**Situazione a tutto il 31.12.2002**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2002	48,8
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2002	32,34
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002	24,97
d) economie a tutto il 31.12.2002	13,83
e) residui propri a tutto il 31.12.2002	0,15
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2002	2,63
g) perenzioni a tutto il 31.12.2002	7,22

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2002**

a) autorizzazioni nel 2002 (*)	1,55
b) impegni assunti nel 2002	2,58
c) pagamenti effettuati nel 2002	2,58
d) economie nel 2002	0
e) residui propri nel 2002	0,15
f) residui di stanziamento nel 2002	0
g) perenzioni nel 2002	0

**esercizio 2003**

b) impegni assunti nei primi sei mesi	1,03
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	1,03
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	0
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	0

(\*) Le autorizzazioni relative al 2002 sono state portate con legge di assestamento 2002 da 1,55 (milioni di Euro) a 2,58 (milioni di Euro). L'incremento non incide sul totale delle autorizzazioni.

DECRETO LEGGE 26 GENNAIO 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, nella LEGGE 27 MARZO 1987, n. 120

**Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel Comune di Senise ed altri Comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità**

Il Decreto Legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni nella Legge 27 marzo 1987, n. 120, all'articolo 1 prevede interventi vari connessi a dissesti nel Comune di Senise ed in altri Comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti a relative a pubbliche calamità con onere a carico del bilancio della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A seguito, però, dell'entrata in vigore dell'articolo 8, comma 1, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autonomia gestionale delle spese nei limiti delle disponibilità iscritte in apposita Unità Previsionale di Base del bilancio della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato istituito, a partire dal 2002, il capitolo n. 7448, U.P.B. 3.2.10.3. con uno stanziamento per l'anno 2002 a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri di € 30.987.414,00 per gli interventi connessi agli eventi di cui sopra.

Con D.M. n. 0084726 del 2.8.2002 del Dip.Rag.Gen.Stato è stata assegnata al capitolo in questione l'ulteriore somma di € 10.086.000,00. Il complessivo importo di € 41.073.414,00 è stato liquidato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel corso dell'anno 2002.

La Legge Finanziaria 2003 del 27.12.2002 n. 289 non prevede stanziamenti per il sopra citato capitolo.

Ministero dell'Economia e delle Finanze	
Capitolo amministrato	<b>7448</b>
Leggi di riferimento	L. 27/3/1987, n.120
Modifiche intervenute nel 2002	DM 84726 € 10,07
Autorizzazioni complessive	ml. € 41,07

**Situazione a tutto il 31.12.2002**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2002	41,07
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2002	41,07
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002	41,07
d) economie a tutto il 31.12.2002	
e) residui propri a tutto il 31.12.2002	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2002	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2002	

(in ml. di lire)

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2002**

a) autorizzazioni nel 2002	41,07
b) impegni assunti nel 2002	41,07
c) pagamenti effettuati nel 2002	41,07
d) economie nel 2002	
e) residui propri nel 2002	
f) residui di stanziamento nel 2002	
g) perenzioni nel 2002	

**esercizio 2003**

- b) impegni assunti nei primi sei mesi
- c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi
- b) impegni previsti per i successivi sei mesi
- c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi

LEGGE 67/88, ART. 15 COMMA 43

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato**

La legge dispone, all'art. 15 comma 3, un incremento del fondo costituito presso l'Artigiancassa per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane in modo da consentire l'applicazione a carico dei mutuatari di un tasso inferiore a quello di mercato.

La spesa è stata prevista in origine per un importo complessivo di lire 840 mld (€ 433,82 mln.) dalla legge finanziaria n. 541 dell'anno 1988 ripartita in ragione di lire 120 mld. (€ 61,97 mln.) per l'anno 1988, 120 mld. per gli anni 1990 e 1991 e 480 mld. (€ 247,90 mln.) per l'anno 1992.

Le leggi finanziarie degli anni successivi hanno rimodulato gli importi previsti ed hanno apportato delle variazioni in diminuzione.

Con la legge finanziaria del 27.12.2002, n. 289 è stato disposto un aumento di € 10,50 mln. per l'anno 2003 ed € 59,50 per l'anno 2004.

L'ammontare complessivo della dotazione risulta ora di € 489,97 mln. ripartito in ragione di L. 120 mld. (€ 61,97 mln.) per gli anni 1988 e 1991, L. 50 mld. (€ 25,82 mln.) per il 1992 e 1993, L. 25 mld. (€ 12,91 mln.) per il 1994, L. 48,5 mld. (€ 25,02 mln.) per il 1995, L. 59,93 mld. (€ 30,95 mln.) per il 1996, L. 70 mld. (€ 36,15 mln.) per il 1997, L. 50 mld. per il 1998, 1999, 2000 e 2001, L. 69,75 mld. (€ 36,02 mln.) per il 2002, € 10,50 mln. per il 2003 ed € 59,50 per l'anno 2004.

## Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato	7165
Leggi di riferimento	L:67/88, art. 15, c. 43
Modifiche intervenute nel 2002	L. 27.12.2002, n. 289
Autorizzazioni complessive : ml. €	489,97

(in milioni di Euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2002**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2002	419,97
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2002	419,97
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2021	419,97
d) economie a tutto il 31.12.2002	
e) residui propri a tutto il 31.12.2002	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.200	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2002	

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2002**

a) autorizzazioni nel 2002	36,02
b) impegni assunti nel 2002	36,02
c) pagamenti effettuati nel 2002	36,02
d) economie nel 2002	
e) residui propri nel 2002	
f) residui di stanziamento nel 2002	
g) perenzioni nel 2002	

**esercizio 2003**

a) impegni assunti nei primi sei mesi	10,50
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	10,50
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

LEGGE 11 MARZO 1988, n.67 – ART.20

**Programma di interventi in materia di edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario e per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS.**

L'art.20, comma 1 della legge 11 marzo 1988, n.67 ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi.

Al finanziamento dei relativi interventi si provvede con operazioni di mutuo che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché i soggetti di cui alla legge 412/91, art.4, comma 15, sono autorizzati ad effettuare, nel limite del 95% della spesa, con la BEI, con la Cassa Depositi e Prestiti, con Istituti ed Aziende di credito all'uopo abilitati, secondo le modalità stabilite con decreto dal Ministero del Tesoro.

Il comma 5 del citato articolo 20 della legge 67/88, ha determinato in complessive lire 10.000 miliardi il limite dei mutui da contrarre nel primo triennio di applicazione della legge (1988/1990 – 1a tranche).

Il comma 6 del citato art.20 stabilisce che l'onere di ammortamento dei mutui di cui sopra è a carico del bilancio dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Successivamente la legge 23.12.1992, n.498, nel mentre ha previsto la sospensione per l'anno 1993 della facoltà di contrarre mutui con ammortamento a carico dello Stato, ha permesso la contrazione di quelli relativi all'edilizia sanitaria di cui all'art.20 della legge 67/88, per l'ulteriore importo di lire 1.500 miliardi assegnato dalla legge 23 dicembre 1992, n.500, con onere a carico del Fondo Sanitario Nazionale (capitolo di spesa del Ministero del Bilancio).

Con DD.II. 5.12.1991, 24.6.1993, 16.7.1993 e 23.9.1993 sono state stabilite le modalità e le procedure per l'assunzione dei mutui di cui alle predette leggi n.67/88 e n.500/92.

La legge 5 giugno 1990, n.135, inoltre, attua un programma di interventi volti alla prevenzione e lotta contro l'AIDS, autorizzando un piano pluriennale in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, per un ammontare di 2.100 miliardi, sempre nell'ambito dello stanziamento complessivo di lire 30.000 miliardi dell'art.20 della legge 67/88,.

Con decreto del Ministero del Tesoro del 27.10.1990 sono state stabilite le modalità e le procedure per la contrazione dei mutui destinati al finanziamento degli interventi della legge 135/90 suddetta.

La legge 4 dicembre 1993, n.492 di conversione, con modificazioni, del D.L. 2.10.1993, n.396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria, ha stabilito, successivamente, la cessazione dell'efficacia delle convenzioni stipulate dal Ministero della Sanità con le concessionarie di servizi, individuate con delibera CIPE 3.8.1990, per l'esecuzione del programma di costruzioni e ristrutturazioni delle opere previste dall'art.1, comma 1, lettera b, della citata legge 135/90, affidandone la prosecuzione direttamente alle Regioni, alle Università degli Studi con policlinici a gestione diretta, nonché agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competenti.

La medesima legge 492\93 stabilisce che nell'ambito dei 2.100 miliardi, di cui alla già citata legge 135\90, si provvede al finanziamento mediante operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa Depositi e Prestiti e con gli Istituti di credito e le Aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministero del Tesoro, di concerto con il Ministro della Sanità, decreto in seguito emanato il 17.2.1994.

Complessivamente, sui fondi stanziati dall'art.20 della legge 67/88 di cui all'apposito capitolo di spesa 7855, ora 2302 e 9552 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, questo Dicastero ha concesso a tutto il 31/12/2002 autorizzazioni alla stipula dei mutui in questione per l'importo globale di lire 11.219.363.044.929, di cui:

- lire 1.500 miliardi a valere sul predetto Fondo Sanitario Nazionale di cui all'apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, ora Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, ai sensi della legge 500/92.

- lire 695 miliardi per i quali il Tesoro ha stipulato due mutui con l'IMI (ora banca O.P.I.)- capofila di un pool di istituti di credito e lire 1.172.318.047.978, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135.

- lire 7.852.044.996.951 ai sensi della predetta legge 67/88, art. 20.

Sul capitolo 7855 nel periodo 1989 -1999, ai sensi della legge 67/88, è stato complessivamente stanziato l'importo di lire 5.600 miliardi. Dall'anno 2000 gli stanziamenti previsti sul cap.7855 sono stati assegnati per la quota capitale, di lire 287.580 milioni, al capitolo 9552 e per la quota interessi, di lire 792.420 milioni, al capitolo 3037. Con la legge di bilancio 2001 sono stati assegnati stanziamenti in parte capitale per lire 340.000 milioni e per la quota interessi lire 640.000 milioni.

Nel 2002 sono stati assegnati stanziamenti di euro 175.595.346,00 sul capitolo 9552 per la quota capitale e di euro 173.813.570,00 sul capitolo 2302 per la quota interessi. Nel corso dell'anno il capitolo di parte interesse è stato integrato della somma necessaria per consentire il pagamento dell'importo complessivo, tra capitale ed interessi di € 443.905.641,63.

Per il primo triennio di finanziamenti (lire 11.500 miliardi) restano ancora da autorizzare lire 280.636.955.071.

Per quanto concerne l'utilizzo degli ulteriori 20.000 miliardi le relative procedure sono attuate dagli uffici del Dipartimento della Ragioneria dello stato IGEPa e dal Ministero della Sanità "Amministrazione competente per materia", ai sensi del decreto legislativo n.430/97.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato

2302 - 9552 (ex 7855)

Leggi di riferimento

L.67/88, art.20 - L.135/90 -  
L.492/93

Modifiche intervenute nel 2002

Autorizzazioni complessive

(in ml. di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2002**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2002	5.032,63
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2002	2.845,18
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002	2.845,18
d) economie a tutto il 31.12.2002	2.187,45
e) residui propri a tutto il 31.12.2002	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2002	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2002	

**Situazione relativa al singolo anno**

**esercizio 2002**

a) autorizzazioni nel 2002	443,91
b) impegni assunti nel 2002	443,91
c) pagamenti effettuati nel 2002	443,91
d) economie nel 2002	
e) residui propri nel 2002	
f) residui di stanziamento nel 2002	
g) perenzioni nel 2002	

**esercizio 2003**

b) impegni assunti nei primi sei mesi	225,30
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	225,30
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	226,78
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	226,78